



Istituto Comprensivo GROSSETO 2



Presidenza - Segreteria Piazza F.Illi Rosselli, n. 14 - 58100 Grosseto
Centralino: tel. 0564/22132 - Fax 0564/21871 Cod. fisc. 80002140533
E-mail: gric829001@istruzione.it Posta certificata: gric829001@pec.istruzione.it
Sito web: www.comprendivo2.gr.it

Grosseto, 07/04/2021
Sito Web Amministrazione trasparente
Albo on line /Atti

Prot. 4629 del 07/04/2021

CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DEL D.Lgs 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

TRA

L'Istituto Comprensivo Grosseto 2 con sede legale in Grosseto, P.zza Fratelli Rosselli 14, nella persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico Dott.ssa Laura Superchi, nata a [REDACTED] il 27/02/1971, C.F. [REDACTED], di seguito Istituto Scolastico

E

il Dott. Roberto Martini, Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro, nato a [REDACTED],
Partita IVA 00310410535

PREMESSO

- che l'Istituto Scolastico, ai sensi della normativa vigente (D.lgs.81/2008) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;
- che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito "competente", in virtù del possesso dei titoli indicati dagli art. 2 e 38 del D.lgs.81/2008;
- che sulla base di quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi, il personale amministrativo e tecnico è sottoposto alla sorveglianza sanitaria.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art.1

L'Istituto Scolastico incarica il Dott. Roberto Martini a svolgere la funzione di medico competente, che dichiara di accettare l'incarico e di svolgere tale compito secondo le direttive stabilite dalla Legge.

Art 2

Obblighi del medico competente.

Il medico competente individuato dovrà svolgere le seguenti attività di sorveglianza sanitaria, previste dal D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. ed integrazioni e dal D. Lgs. 106/2009:

- 1) collaborare con il Dirigente Scolastico, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- 2) rendere periodica informativa a tutto il personale in merito a comportamenti di prevenzione del rischio;
- 3) effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alle mansioni specifiche del personale, con particolare riferimento al personale ATA addetto ai video terminali;
- 4) effettuare la visita specialistica comprensiva di eventuali esami diagnostici a seconda del rischio lavorativo;
- 5) compilare al termine della prima visita il libretto sanitario e il giudizio di idoneità alle mansioni;
- 6) istituire ed aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, da custodire presso la sede dell'istituto con garanzia del segreto professionale e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- 7) fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/2008;
- 8) redigere l'attestato per l'esercizio della flessibilità del congedo per maternità;
- 9) visitare, unitamente al Dirigente Scolastico, al RSPP e al RLS, gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- 10) partecipare alle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e comunicare al RLS i risultati;
- 11) la prestazione dovrà essere svolta personalmente dal Dott. Roberto Martini che non potrà avvalersi di sostituti.

Art 3

Obblighi dell'istituto Scolastico

L'Istituto Scolastico per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, ed i suoi periodici aggiornamenti,
- b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine,
- c) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/2008 (infortuni, malattie professionali, etc.)
- d) ad istituire ed aggiornare, ove è del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici,
- e) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza,
- f) ad assistere, direttamente e o tramite il RSPP i rischi delle varie unità lavorative, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro,
- g) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio,
- h) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo,
- i) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori,

- j) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici,
- k) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

Art. 4

Sede e modalità di svolgimento

L'incarico di medico competente si intende riferito alle sedi dell'istituto Comprensivo 2 di Grosseto (infanzia, primaria e secondaria di primo grado)

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con l'istituto Scolastico, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs.81/2008.

Per le visite specialistiche e degli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all' art. 6 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con l'istituto Scolastico.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 5 Compensi

Per l'attività svolta dal medico competente e sulla base del preventivo fornito dal Dott. Martini, saranno corrisposti i seguenti compensi omnicomprensivi, oneri e tasse compresi:

voce contratto	Descrizione	Costo orario in lettere e cifre omnicomprensivo al lordo di ogni fiscalità
1	Incarico annuale medico competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie.	80,00 euro (ottanta/00)
2	Visita medica dipendente con giudizio di idoneità alle mansioni (costo cadauno) comprensivo dieventuale costo per uscita	55 euro(cinquantacinque/00)

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.1811E - Agenzia delle Entrate).

Non saranno retribuite spese per trasferte o missioni ad eccezione di quelle comprese nella voce 1 della precedente tabella.

Il pagamento del corrispettivo verrà corrisposto al termine dell'incarico e sarà effettuato entro 60 gg. dal ricevimento della fattura elettronica emessa, alla quale sarà allegato il riepilogo con la specifica delle prestazioni effettivamente svolte e subordinatamente all'attestazione e verifica da parte dell'Istituto circa la regolarità del servizio.

Ogni forma di rivalutazione degli aspetti economici di liquidazione delle competenze, modifica dei termini di accordo non ha valore, se non esplicitamente concordati con atto formale e/o ratificati all'interno del Consiglio di Istituto.

Art.6

Durata

Il presente contratto avrà la durata di dodici mesi produrrà i suoi effetti dal 07/04/2021. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 7

Risoluzione dell'incarico

Qualora il medico competente individuato si rendesse inadempiente agli obblighi contrattuali, l'Istituto Scolastico ha facoltà di risolvere l'incarico contrattuale con effetto immediato, con avviso a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata, fatti salvi i diritti di risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Eventuali oneri relativi agli adempimenti amministrativi necessari per l'affidamento dell'incarico sono a carico del professionista.

Il professionista incaricato ha l'obbligo di integrare le prestazioni anche per le future situazioni di eventuali variazioni di organico, modifiche alla normativa vigente, eventuali lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di personale assente.

Nelle ipotesi di falsità delle dichiarazioni rese, nel contesto della domanda di ammissione alla selezione - in sostituzione delle relative certificazioni o degli atti di notorietà - si applicano le disposizioni e sanzioni previste dalla normativa vigente. In caso di mancata corrispondenza al vero di quanto sottoscritto, l'istituto procederà alla immediata revoca dell'incarico ed a segnalare il fatto all'Ordine professionale di competenza. La scuola, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto. Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le ipotesi di inadempienza contrattuale.

Il Medico competente ha facoltà di rinuncia all'incarico soltanto a seguito di comunicazione scritta inoltrata mediante Raccomandata A/R all'istituto Scolastico non oltre 60 giorni prima del termine del mandato.

Art. 8

Foro Competente

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del medico Competente e, come tale è regolata dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

In caso di controversie il foro competente è quello di Grosseto.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

L'istituto Scolastico fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 che i dati personali forniti o acquisiti dall'istituto Scolastico saranno oggetto (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.

Art. 10

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Laura Superchi.

ART. 11

Allegati al disciplinare di incarico

Per l'espletamento delle funzioni del Medico Competente, individuate e formulate nei punti precedenti, fanno parte integrante del presente documento i seguenti allegati, che in copia si trasmettono al Professionista incaricato.

- a) Documento di Valutazione dei rischi fino a questo momento formulato dall'istituto Scolastico;
- b) Piano di esodo e di emergenza;
- c) Estratto del registro degli infortuni;
- d) Planimetria della scuola con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei locali;
- e) Orario scolastico con l'indicazione delle attività e delle presenze all'interno dell'istituto Scolastico;
- f) Recapiti e numeri telefonici dei responsabili dell'istituto Scolastico e dei componenti dei Servizi di prevenzione.

Il medico competente
Dott. Roberto Martini

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Superchi